

## **Comunicazione n.44/CL del 2 Marzo 2023**

### **OGGETTO: Casi di obbligatorietà del pagamento della contribuzione ENASARCO**

Nell'ambito della *intermediazione commerciale* si possono distinguere tre figure centrali: *mediatore, agente di commercio e procacciatore d'affari*.

#### **Il mediatore merceologico**

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore ortofrutticolo è un professionista, indipendente, che si occupa di intermediazione commerciale tra i produttori di frutta e verdura e/o operatori ortofrutticoli e gli acquirenti. La sua attività consiste nel segnalare, senza alcun vincolo con gli interessati, da terzo, affari afferenti a partite di prodotti ortofrutticoli.

Il mediatore merceologico è esperto dei prodotti del proprio settore merceologico, nonché delle tecniche di lavorazione e mercantili attinenti alla produzione e alla distribuzione dei prodotti stessi, grazie alla padronanza delle norme che disciplinano il comparto. Ne consegue una profonda conoscenza del prodotto, del mercato e del territorio di produzione e di trasformazione.

La professione del mediatore merceologico richiede un'esperienza approfondita del mercato di riferimento, con particolare riguardo: al continuo aggiornamento dei prezzi; alla conoscenza costante delle disponibilità attuali e delle previsioni future sulla consistenza delle derrate in rapporto alle situazioni meteorologiche; all'incidenza che nuovi provvedimenti normativi possano avere sul comparto; alle previsioni sui consumi interni ed internazionali rapportate alle previsioni sui raccolti; ad una continua ed attenta vigilanza circa la solvibilità delle parti cui viene proposto l'affare.

Come già rilevato, affinché un soggetto possa considerarsi mediatore è necessario che egli non sia legato ad alcuna delle parti intermedie: la sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto ai soggetti messi in contatto.

Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere specifici requisiti.

#### **L'agente di commercio**

L'attività dell'agente di commercio, presenta le seguenti caratteristiche:

1. ha come obiettivo la promozione o la conclusione, tra preponente e terzi, di determinati affari in una determinata zona, verso retribuzione;
2. il rapporto con l'impresa mandante ha il carattere della stabilità sia in termini di operatività zonale, sia in termini di durata del contratto;
3. l'agente, nello svolgimento dell'attività di agenzia, è dotato di ampia autonomia, con gestione a proprio rischio;
4. il rapporto di lavoro che lega l'agente alla casa mandante è caratterizzato da assenza di subordinazione.

#### **Il procacciatore d'affari**

Il procacciatore d'affari è colui che promuove la conclusione di contratti in favore del preponente, al fine di incrementarne la clientela. La sua attività consiste nel procurare commissioni, trovare e segnalare opportunità commerciali e potenziali clienti, interessati ai prodotti o ai servizi offerti dal preponente, che può essere una persona fisica o una società.

Per svolgere tale attività, il procacciatore deve ricevere un incarico, solitamente tramite lettera, dal preponente.

Il procacciatore d'affari si differenzia dalla figura di agente e rappresentante di commercio per l'assenza di stabilità del rapporto d'affari con la casa mandante e l'assenza dell'assegnazione di una zona predeterminata di svolgimento. È dunque l'episodicità del rapporto con la mandante, la chiave di distinzione del rapporto tra agente e procacciatore d'affari. Anche rispetto al mediatore si denotano differenze determinanti, visto che il mediatore non ha il compito di concludere o promuovere gli affari per conto del preponente, quanto piuttosto di mettere in contatto un potenziale venditore con un potenziale acquirente.

### **La contribuzione ENASARCO**

“Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione ENASARCO tutti i soggetti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta. Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” (Art. 2 Regolamento delle attività istituzionali).

Le aziende mandanti devono iscrivere:

- gli agenti operanti in forma individuale;
- gli agenti costituiti in società capitali (S.p.A., s.r.l., accomandita per azioni);
- i soci illimitatamente responsabili, nel caso di agenti costituiti in società di persone;
- i promotori finanziari (oggi denominati “Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) gli agenti in attività finanziaria;
- i collaboratori delle agenzie immobiliari qualora ricorrano gli elementi del contratto di agenzia;
- i collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e sorge nel momento in cui la stessa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. All'atto della prima iscrizione, la Fondazione accende un conto personale intestato a ogni singolo agente sul quale affluiranno i versamenti effettuati da tutte le altre ditte preponenti.

**Non vi è obbligo di iscrizione** per chiunque svolge un'attività di intermediazione che non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti ed è **priva dei requisiti di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia** (di cui agli articoli 1742-1752 del Codice Civile).

Pertanto, non devono essere iscritti:

- i **mediatori**;
- i **procacciatori di affari**;
- i propagandisti specifici e gli informatori farmaceutici (se l'attività è limitata alla mera propaganda);
- i propagandisti editoriali (se l'attività è limitata alla mera propaganda);
- i depositari e i consegnatari di prodotti (salvo il caso in cui l'attività di deposito o consegna dei beni non sia accessoria rispetto all'attività promozionale);
- gli agenti assicurativi;
- i soci accomandanti delle società di persone (se non ricorre quanto previsto dall'art. 2314, comma 2 del C.C.).

A queste figure professionali non si applica la normativa ENASARCO e sono quindi escluse dal trattamento previdenziale della Fondazione. Qualora un soggetto eserciti una

molteplicità di funzioni (ad esempio svolga contemporaneamente attività di agenzia e quella di depositario di merci), l'orientamento della giurisprudenza e della Fondazione è quello di individuare il corretto connotato giuridico in base all'attività prevalente.

Pertanto, il **mediatore nel settore ortofrutticolo** che ha esercitato la sua attività tipica che consiste nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione di affari **in modo neutrale e nell'interesse di tutte le parti, non è soggetto alla disciplina ENASARCO** e conseguentemente non corre alcun obbligo in capo alle imprese che si sono avvalse della mediazione.

Studio Avvocato Gualtieri Roveda